

STATUTO

ASIP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISA PI VIA DI GELLO 25

Numero REA: PI - 205342

Codice fiscale: 02414560504

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-07-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" Repertorio 46209/14468

STATUTO "ASIP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

Articolo 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita la Cooperativa sociale denominata "ASIP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa ha sede nel Comune di Pisa, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

L'Organo amministrativo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Articolo 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 3 (Norme applicabili)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo principale della Cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Tale scopo ha come sua ulteriore finalità la creazione di opportunità di lavoro rivolte in particolar modo a soggetti appartenenti a categorie svantaggiate ed a persone disoccupate.

La Cooperativa, prefiggendosi dunque l'obiettivo di ottenere risultati concorrenziali sul mercato lavorativo, si impegna alla ricerca di opportunità di lavori che, attraverso un'ottimizzazione delle risorse umane, possano risultare competitivi sul mercato stesso. A tal fine potrà promuovere ed organizzare, anche in collaborazione coi vari livelli istituzionali (enti pubblici, istituti scolastici pubblici e privati, associazioni, ecc.) corsi di formazione ed aggiornamento professionale.

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per

Aut. Prov. Pisa

Aut. Prov. Pisa

Aut. Prov. Pisa

l'attuazione di tale scopo mutualistico, i soci lavoratori stabiliscono, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dall'Organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, aderendo e promuovendo consorzi, contratti di rete ed altre forme associative.

La Cooperativa si propone infine di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo.

Articolo 5 (Oggetto sociale)

In riferimento allo scopo sociale ed ai requisiti ed agli interessi dei soci come più oltre determinati, la Società Cooperativa potrà svolgere ogni attività in qualsiasi settore - agricolo, industriale, commerciale o di servizi - finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e in particolare le attività di cui al presente articolo, senza che l'elencazione che segue debba ritenersi esaustiva, ma solo esemplificativa:

1) servizi per la promozione culturale, il turismo, lo sport e l'animazione del tempo libero:

- salvaguardia del patrimonio culturale, storico, architettonico, artistico, religioso, librario, ambientale e paesaggistico, agendo anche nel quadro di specifici programmi finalizzati;
- manutenzione, sorveglianza e custodia di qualsiasi tipo di bene immobile, area o struttura, sia pubblica che privata, anche di interesse artistico, culturale, ambientale e simili (musei, biblioteche, archivi, poli fieristici e congressuali, eccetera), ivi compresi i servizi di controllo accessi, di portierato, di guardiana non armata, e di "reception";
- progettazione, promozione, organizzazione e gestione di eventi e di manifestazioni a carattere storico, culturale, turistico e musicale, nonché qualsiasi attività teatrale e dello spettacolo in genere;
- gestione e manutenzione di strutture turistiche e ricreative, quali a titolo esemplificativo, case-vacanza, villaggi turistici, campeggi, ostelli della gioventù, agriturismo, alberghi, "bed & breakfast", e qualsiasi altra tipologia di struttura di accoglienza;
- gestione di stabilimenti balneari, manutenzione di spiagge per conto di enti pubblici e privati, e fornitura di servizi vari ai bagnanti;
- somministrazione di prestazioni d'opera specializzate (quali, a titolo esemplificativo, quelle di cuoco, cameriere, addetto ai piani, manutentore, "receptionist", "hostess", guida turistica, interprete, eccetera) presso impianti e strutture turistiche e congressuali;
- servizi di agenzia turistica;
- organizzazione di vacanze, gite, eventi e spettacoli al fine di promuovere la socializzazione e di fornire occasioni di svago ai soci, alle famiglie ed alla collettività tutta;

- erogazione di servizi di guida turistica, di accompagnamento e di trasporto, anche nell'ambito scolastico e per il tempo libero;
- gestione e vendita, anche "on line", di oggettistica, prodotti tipici locali e "souvenirs";
- gestione di laboratori artistico-espressivi in proprio o per conto di enti pubblici e privati, ivi comprese le istituzioni scolastiche;
- promozione di attività sportive e ricreative, anche attraverso la gestione di impianti polivalenti, di centri sportivi e di parchi tematici;

2) servizi per l'ambiente:

- servizi per la tutela dell'ambiente;
- promozione, progettazione e gestione, anche per contratto e/o convenzione con enti pubblici e privati, di servizi di prevenzione e/o di manutenzione relativi alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale, boschivo, faunistico, zootecnico, idrografico, architettonico, ecologico, e paesaggistico;
- progettazione, realizzazione, sistemazione, pulizia e manutenzione di aree verdi attrezzate e non, di arredi urbani, di parchi, di giardini, di orti botanici, di strade, di aiuole, di impianti sportivi, di aree di rispetto naturalistico, eccetera, sia pubblici che privati, nonché l'attività di scavo e di movimentazione terra;
- gestione di servizi di spazzamento e di pulizia, sia manuale che con mezzi meccanici, di strade, di parcheggi, di aree urbane ed extraurbane, e di ogni altro intervento e/o attività preliminare e/o complementare di ripristino ambientale e di igiene urbana, quali, a titolo esemplificativo: lavaggio di cassonetti, pulizia di canali e di fognature, rimozione e trasporto neve, eccetera;
- cura di parchi naturali, tecnologici-ambientali e riserve di particolare interesse naturalistico, ivi compresa la realizzazione di interventi boschivi;
- realizzazione di opere di ingegneria naturalistica;
- erogazione di servizi di sistemazione e di manutenzione agraria, idraulica e forestale, di bonifica e di miglioramento fondiario e di prevenzione degli incendi boschivi, nonché l'acquisto e la gestione di immobili e/o di strutture per il recupero, il ricovero, e la produzione di fauna e di flora;
- gestione di centri di raccolta e di custodia per animali;
- studio, ricerca e sviluppo di progetti nell'ambito dell'agricoltura sociale, anche in collaborazione con l'Università, le aziende agricole, gli enti pubblici preposti, ed altri soggetti, sia pubblici che privati;
- realizzazione di progetti tecnici in ambito industriale, agricolo, zootecnico, ambientale, paesaggistico, idrogeologico, artigianale, agriturismo, commerciale, eccetera;
- promozione, progettazione e gestione, anche mediante convenzione con enti pubblici e privati, di servizi globali per la prevenzione e la manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, delle aree di verde pubblico o privato, quali, a titolo esemplificativo, parchi, giardini, aree sportive, frutteti, vivai, giardini botanici, aree archeologiche, eccetera;
- produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di fiori, di piante, di prodotti di erboristeria, agricoli e zootecnici realizzati dalla Cooperativa o da terze aziende;
- raccolta, trasporto, differenziazione, stoccaggio, lavorazione, smaltimento e/o commercializzazione di carta e di rifiuti di qualsiasi natura, nonché la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, anche di tipo sanitario;
- intermediazione e commercio di rifiuti;
- rivendita di componenti e materiali soggetti ad attività di riutilizzo, di riciclaggio, e

Pres. P. P.

Adm. P.

Giuseppe P.

Am. del Qu. Li

- attività di assistenza infermieristica sanitaria e medica a carattere domiciliare, oppure realizzata presso centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

Wm. L. Allen

- Rev.

Prest.

- Altogether

Went for

- Indiv. 1

- servizi di traduzione e di interpretariato;

include just
 two or ~~for~~
 two or three
 two or three
 two or three

- ogni altro servizio in qualsiasi modo connesso o collegato con i servizi di cui ai punti precedenti.

Inoltre la Cooperativa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà:

- partecipare ad enti ed organismi economici, cooperativi, consortili ed associativi al fine di consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- promuovere la costituzione di società di capitali con partecipazione anche maggioritaria e/o di controllo, nonché acquisire partecipazioni anche maggioritarie e/o di controllo in società di capitali, salvo comunque lo scopo mutualistico;
- accettare donazioni e lasciti;
- usufruire di tutti i finanziamenti e contributi messi a disposizione dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e da tutti gli enti locali, nonché quelli disposti da organismi pubblici e privati;
- partecipare alle diverse forme di selezione pubblica previste dalla legge per l'affidamento di servizi e compiere tutte le operazioni per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;
- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- acquistare o assumere in affitto locali, attrezzi, apparecchiature, macchine ed ogni altra cosa utile e necessaria per un migliore perseguimento delle quote relative allo scopo sociale.
- stipulare convenzioni e/o assumere personale, ove non ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi funzionali della società;
- svolgere attività anche con terzi;
- utilizzare beni mobili ed immobili, pubblici e privati, comunque pervenuti alla Cooperativa (conferimento, acquisto, concessione, comodato, affitto ecc.), nonché la produzione, distribuzione, commercializzazione e vendita di energia elettrica generata da fonti rinnovabili per mezzo di impianti installati sugli stessi beni.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. o in A.T.S., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale, si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale ai sensi della legge n. 59/1992 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto nell'ambito dei propri soci, la Cooperativa potrà effettuare la raccolta dei prestiti da disciplinarsi con apposito regolamento.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile così come può stipulare contratti di rete nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO III SOCI

Articolo 6 (Soci cooperatori ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori:

- le persone fisiche in possesso della maggiore età che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa;
- le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 391/91, compatibilmente con la loro situazione soggettiva.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa. L'ammissione, pertanto, deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo, e non deve compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi come soci anche professionisti, tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Possono essere ammesse, altresì, come soci cooperatori le persone giuridiche, pubbliche o private, che abbiano come scopo il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che si trovino, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla dislocazione dell'impresa, in concorrenza con l'attività svolta dalla Cooperativa.

Articolo 7 (Categoria speciale di soci cooperatori)

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a), l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b), l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento

Pres. Rep.
Alb. Panni
Giuseppe J...
Concl. J...

dell'ammissione, in misura anche inferiore rispetto a quanto previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 30, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa Cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile.

Ai soci speciali si applicano le disposizioni in materia di recesso e decadenza di cui all'art. 12 e seguenti del presente statuto.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal precedente art. 6. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini, le modalità e le conseguenze previste dall'articolo 13.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Articolo 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di persona giuridica, società o ente, oltre quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 6.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 9 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione, se prevista, non soggetta a restituzione e acquisita alla riserva legale indivisibile;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

I soci cooperatori, inoltre:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Articolo 10 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 11 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione giudiziale, se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 12 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa.

Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla ricezione, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 46.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Articolo 13 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero che abbia cessato il rapporto di lavoro con la Cooperativa;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il

Aut. P. 1.
Aut. P. 1.
Aut. P. 1.

Aut. P. 1.

Aut. P. 1.

rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a trenta giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro trenta giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6 o svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) arrechi in qualunque modo gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

g) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto. L'esclusione è comunicata al socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può attivare le procedure arbitrali ai sensi dell'art. 44, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 15 e 16. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Articolo 15 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari dei soci defunti hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote ed il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Il rimborso può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi

Aut. Amm. R. 1.

Aut. Amm. R. 1.

Aut. Amm. R. 1.

legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto, tramite lettera raccomandata, entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale o scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto a favore del fondo di riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 13, lettere b), c), d) e f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI VOLONTARI

Articolo 17 (Soci volontari)

Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 381/1991, possono essere ammessi come volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Articolo 18 (Domanda di ammissione)

Coloro che intendono essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare all'Organo amministrativo apposita domanda scritta contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica;
- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, nonché delle specifiche competenze possedute;
- l'ammontare della quota di capitale che intendono sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge stabiliti per i soci cooperatori;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'Organo amministrativo che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività da questi prestata.

Articolo 19 (Obblighi)

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 9; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Il socio volontario potrà recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 13, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 20 (Soci finanziatori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ..

Rientrano in tale categoria i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e le azioni di partecipazione Cooperativa di cui all'art. 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (Euro cinquecento) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.

Articolo 21 (Trasferibilità dei titoli)

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite

Aut. Amm.
Aut. Amm.
Aut. Amm.
Aut. Amm.
Aut. Amm.

In caso di trasferimento delle azioni a soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c.

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea di cui al precedente art.22. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui

Articolo 25 (Diritti di partecipazione alle assemblee)

I soci sovventori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, nonché in caso di emissione di azioni di partecipazione Cooperativa, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 23 e seguenti del presente Statuto.

Articolo 26 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ. In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 27 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Società Cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci operatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad Euro 100,00 (Euro cento). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
 - c) dalle azioni di partecipazione Cooperativa, ciascuna del valore di Euro 500,00 (Euro cinquecento) destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento;
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di esercizio e con il valore

delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art. 26;

5) dalla riserva straordinaria;

6) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve, salvo quella di cui al precedente punto 4), sono indivisibili per disposizione di legge o per statuto e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Per le obbligazioni sociali risponde la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Articolo 28 (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'Organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal precedente art. 6.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 46.

Articolo 29 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992 n.59;

e) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
 - 2) l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
 - 3) la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo amministrativo, compresa la misura dei compensi da corrispondere per la loro attività collegiale;
 - 4) la nomina del sindaco unico o eventualmente del collegio sindacale, compreso il suo presidente, nonché il compenso da corrispondere loro;
 - 5) le modificazioni dell'atto costitutivo;
 - 6) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
 - 7) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - 8) l'approvazione dei regolamenti interni con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
 - 9) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
 - 10) l'approvazione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei Soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi;
 - 11) l'emissione degli strumenti finanziari di cui al Titolo V;
- Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Articolo 33 (Assemblee)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;
- d) procede all'eventuale nomina dell'Organo di controllo;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 30 del presente statuto;
- i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- j) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n.142 e gli eventuali regolamenti interni;
- k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
- m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori, ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti, sottopongono alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti g) e k) deve essere redatto da un Notaio.

Articolo 34 (Convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza. In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre venti giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Sindaco unico, dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 35 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima, in seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 36 (Diritto di voto e rappresentanza)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 20.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente l'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cinque soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Adm. Amm.
Giuseppe
Indirizzo

Articolo 37 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 38 (Procedimento assembleare)

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 39 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea al momento della nomina, da Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre o più membri eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal Titolo V, l'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Non possono essere nominati alla carica di amministratori i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. e siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione. Non possono essere altresì nominati alla carica di amministratori i soggetti non soci che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. e che non abbiano una comprovata esperienza nell'amministrazione di società cooperative ovvero di imprese che abbiano operato nel settore economico identico o affine a quello descritto nell'oggetto sociale.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea dei soci.

[Handwritten signatures and initials on the right margin:]
Pres. P. P.
Vice Pres. P. P.
Segretario P. P.
Consiglieri P. P.
P. P.
P. P.

Articolo 40 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, conferendogli poteri specifici deliberati dal consiglio stesso e fissandone la durata in carica. Il Consiglio di amministrazione può nominare, altresì, Istitori e Procuratori Speciali.

Articolo 41 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio ed all'Organo di controllo, tramite mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Saranno considerate validamente costituite le adunanze del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o audio conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio

[Firma illeggibile]

[Firma illeggibile]

[Firma illeggibile]

[Firma illeggibile]

Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 42 (Integrazione dell'Organo amministrativo)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Articolo 43 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Articolo 44 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure a terzi, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 45 (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina di un organo di controllo.

La società può nominare, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 2477 codice civile, un organo di controllo, che, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un Sindaco Unico, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti, o da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà le competenze ed i poteri previsti per tale

organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni, in quanto compatibile con il dettato di cui all'articolo 2477 codice civile.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esso ha l'obbligo di verificare che l'Organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso Organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile.

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare un revisore al quale affidare unicamente le attività di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

Qualora la Cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico.

Il collegio sindacale è costituito da soggetti di cui all'articolo 2397 c.c. Nel caso in cui eserciti la revisione legale dei conti, il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

L'assemblea nomina il presidente del collegio.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Adm. Soc. Coop.
Revisore
Indirizzo

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le riunioni del collegio sindacale potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale sarà presente almeno il presidente, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Articolo 46 (Clausola di conciliazione ed arbitrale)

Le controversie che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero instaurate nei loro confronti connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o più in generale all'esercizio dell'attività sociale saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Pisa, cui le parti si riportano. Ogni controversia non definita nei termini (45 giorni dal ricevimento della raccomandata AR di avvio della procedura di conciliazione) del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferita alla decisione di un Arbitro (o un Collegio Arbitrale) nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Pisa secondo il relativo Regolamento. I Regolamenti (del Servizio di Conciliazione e della Camera Arbitrale) a cui si fa riferimento in tutte le fattispecie innanzi menzionate sono quelli vigenti al momento dell'avvio della rispettiva procedura.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 47 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 48 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori, eventualmente rivalutato o aumentato secondo le norme stabilite nel presente statuto, e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci finanziatori;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n.59.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

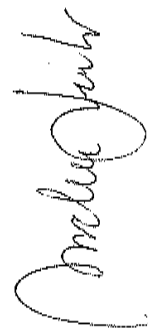
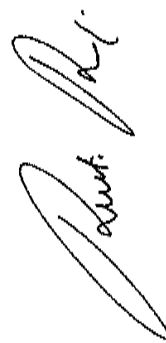
Articolo 49 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della Legge n.142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Articolo 50 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3° DEL DPR N.445/2000.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA ALL'ORIGINE, AI SENSI DEL DECRETO 22.2.2007 MEDIANTE M.U.I.